



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

CRITERI PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA E PER LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q.)

(Artt. 16 e s.s. del C.C.N.L. comparto Funzioni Locali 2019-2021 del 16/11/2022)

Art. 1

Ambito oggettivo

1. Il presente regolamento contiene la disciplina relativa ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione ed i criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione di posizione, ai sensi degli artt. 16 e seguenti del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022.
2. Per "Elevata Qualificazione" si intende una posizione di lavoro di elevata autonomia decisionale che comporti, con assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di una delle tipologie di funzioni/attività, di seguito elencate:
 - a) responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
3. La Giunta individua il numero delle posizioni istituite presso l'Ente nell'ambito degli atti di macro-organizzazione dell'Ente.

Art. 2

Ambito soggettivo

1. Il presente documento costituisce integrazione al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente.
2. Gli incarichi di Elevata Qualificazione previsti dall'art. 16 del C.C.N.L. 2019-2021 possono essere assegnati esclusivamente a dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte del Comune, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
3. Nel caso in cui l'Ente sia privo di personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la disciplina dell'art. 16 del C.C.N.L. 2019-2021 si applica ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti.



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

Art. 3

Conferimento incarico, revoca, sostituzione temporanea

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti in base alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali e dell'esperienza acquisiti dal personale dipendente di cui all'articolo 2.
2. Trattandosi di ente privo di personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del C.C.N.L. 16/11/2022, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, come individuate dall'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di E.Q. ai sensi dell'art. 16 del C.C.N.L. 16/11/2022.
3. L'incarico di E.Q. viene attribuito con Decreto del Sindaco ed è subordinato alla dichiarazione, da parte del dipendente, dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità rispetto all'incarico da ricoprire.
4. Gli incarichi di E.Q. sono conferiti per un periodo massimo non superiore a tre anni e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Tali incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del C.C.N.L. 16/11/2022.
5. L'incarico di E.Q. può essere conferito, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del C.C.N.L. 16/11/2022, anche a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o utilizzato in convenzione con altri enti. In questa ultima ipotesi, si rinvia alla disciplina prevista dal Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione, in particolare agli artt. 22 e 23, del C.C.N.L. 16/11/2022.
6. Qualora non siano in servizio dipendenti appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione oppure nei casi in cui, pur essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale Area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione di responsabile di struttura apicale, per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione di responsabile di struttura apicale anche a personale dell'Area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del C.C.N.L. 16/11/2022.
Il Comune può avvalersi di questa facoltà per una sola volta (art. 19 comma 3 del C.C.N.L. 16/11/2022), salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.
7. La revoca dell'incarico di E.Q. non comporta un mutamento di profilo professionale che rimane invariato, ma determina soltanto un mutamento di funzioni. In tale caso il dipendente resta inquadrato nell'Area di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

appartenenza.

8. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del titolare di un incarico di E.Q., le funzioni vengono svolte da altro titolare di E.Q. o dal Segretario Comunale, in base a quanto stabilito nel provvedimento di conferimento dell'incarico. La temporaneità della sostituzione è limitata ad un periodo non superiore ai 30 giorni naturali e consecutivi.
9. Per le sostituzioni superiori a 30 giorni si applica quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 4

Trattamento economico

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni di cui alla presente disciplina è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e da eventuali successive disposizioni normative e contrattuali in materia.
2. Ai titolari di incarico di E.Q., in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:
 - a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.07.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.09.2000 come integrata dall'art. 99 (Incremento della indennità di vigilanza) del presente CCNL;
 - b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art.70-ter;
 - c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.09.2000;
 - d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del CCNL del 14.09.2000, introdotto dall'art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
 - e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22.01.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
 - f) i compensi di cui all'art. 56 ter del CCNL 21.05.2018, previsti per il personale dell'area della vigilanza;
 - g) l'indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco;
 - h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della L. n.114 del 2014;
 - i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della L. n. 326 del 2003; ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 9.05.2006;
 - i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

sensi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 145 del 30.12.2018;

- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio;
- compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 43 della L. 449/1997.

3. Con apposito atto di competenza della Giunta Comunale sarà definito l'ammontare complessivo della retribuzione di risultato delle E.Q. secondo le previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, del C.C.N.L. del 16.11.2022, i cui criteri generali saranno definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa. Ove non venga specificato l'ammontare, si intende destinato annualmente all'indennità di risultato il 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dall'ente.

Art. 5

Retribuzione di posizione - importi

1. L'importo della retribuzione di posizione varia, per il personale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 annui lordi per tredici mensilità.
2. Nelle ipotesi previste dall'art. 3 comma 6 del presente Regolamento, l'importo della retribuzione di posizione varia, per il personale appartenente all'Area degli Istruttori, da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 annui lordi per tredici mensilità.
3. Entro gli importi di cui ai commi precedenti, la graduazione di ciascuna posizione avviene secondo i criteri descritti nell'articolo seguente.
4. Nel caso in cui gli importi di cui ai commi precedenti venissero modificati per disposizione di successivi CCNL, essi si intendono automaticamente recepiti senza necessità di modifica del presente Regolamento e si intendono riproporzionati secondo la gradualità prevista all'art. 7.

Art. 6

Criteri di graduazione

1. Il presente Regolamento considera le caratteristiche fondamentali di ogni unità operativa, individuando per ciascuna di esse gli elementi previsti dal CCNL (complessità e responsabilità), articolati in base a criteri specifici ai fini di una loro puntuale definizione e graduazione.
2. Le caratteristiche considerate ai fini della graduazione delle posizioni di E.Q. sono valutate in base ai seguenti criteri:
 - a) **trasversalità** (complessità relazionale): sono considerati il complesso e l'intensità delle relazioni sia interne che esterne coinvolte dai procedimenti attinenti alle funzioni assegnate. La valutazione attiene, in particolare, alla significatività qualitativa e quantitativa dei rapporti con i "clienti interni" ed i portatori di interessi diffusi ("stakeholders");



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

- b) **complessità operativa ed organizzativa:** sono considerate:
- la composizione della struttura operativa di cui assume la responsabilità il titolare dell'incarico; è valutata la quantità di risorse umane assegnate, con riferimento alla numerosità dei dipendenti assegnati, alla complessità gestionale dei diversi profili professionali e compiti da distribuire e coordinare;
 - la complessità qualitativa e quantitativa della struttura organizzativa di cui assume la responsabilità il titolare dell'incarico, con effetto sull'ampiezza dei processi decisionali attinenti alle funzioni assegnate, riferita sia ai procedimenti di competenza che alle relative implicazioni in termini di prodotto finale; sono valutati il numero dei servizi di cui si compone la struttura;
- c) **attività soggette a rischio/contenzioso:** sono considerati:
- per quanto riguarda l'aspetto del rischio, il Piano Anticorruzione in relazione alle attività maggiormente esposte;
 - con riguardo al contenzioso, sono valutate l'intensità e la rilevanza dell'incidenza del prodotto finale nei confronti del destinatario interno ed esterno, in relazione agli interessi coinvolti (responsabilità di prodotto, civile, amministrativa, erariale, tributaria);
- d) **responsabilità finanziaria:** è valutata la rilevanza dei budget complessivamente gestiti a livello di entrata e di spesa;
- e) **strategicità** (responsabilità organizzativa di mandato): è considerata la rilevanza delle funzioni conferite rispetto al programma di mandato.

3. Per ogni criterio è assegnato un punteggio variabile tra un minimo ed un massimo, secondo il quanto stabilito nell'allegato A) al presente regolamento.

Art. 7

Procedimento di graduazione

1. L'OIV/Nucleo di Valutazione, sentito il Segretario Comunale, compila una scheda contenente l'analisi delle funzioni assegnate a ciascuna E.Q. con riguardo ai singoli elementi di valutazione previsti nell'Allegato A), assegnando i relativi punteggi.
2. La valutazione del criterio relativo alla "strategicità (responsabilità organizzativa di mandato)" è rimessa al Sindaco.
3. La Giunta approva la graduazione delle posizioni di E.Q. tenuto conto della proposta dell'OIV/Nucleo di Valutazione.
4. Qualora, durante l'espletamento dell'incarico, si verifichi una variazione non irrilevante in uno degli ambiti oggetto di valutazione ai fini della graduazione, si procede all'aggiornamento della valutazione, secondo il procedimento di cui ai commi precedenti. In tal caso, la decorrenza della nuova attribuzione economica decorrerà dalla data di intervenuta variazione.

Art. 8



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

Modalità di calcolo

1. Sulla base della delibera della Giunta Comunale di cui all'articolo precedente, l'Ufficio Personale procede alla quantificazione dell'importo della retribuzione di posizione spettante a ciascuna posizione di E.Q. ed al relativo impegno di spesa a carico del bilancio, secondo il seguente prospetto:

PUNTEGGIO ATTRIBUITO	AREA DEI FUNZIONARI	AREA DEGLI ISTRUTTORI
Fino a 40 punti	€ 5.000,00	€ 3.000,00
Da 41 a 45 punti	€ 6.000,00	€ 3.500,00
Da 46 a 50 punti	€ 7.000,00	€ 4.000,00
Da 51 a 55 punti	€ 8.000,00	€ 4.500,00
Da 56 a 60 punti	€ 9.000,00	€ 5.000,00
Da 61 a 65 punti	€ 10.000,00	€ 5.500,00
Da 66 a 70 punti	€ 11.300,00	€ 6.000,00
Da 71 a 75 punti	€ 12.600,00	€ 6.500,00
Da 76 a 80 punti	€ 13.900,00	€ 7.000,00
Da 81 a 85 punti	€ 15.200,00	€ 7.500,00
Da 86 a 90 punti	€ 16.500,00	€ 8.000,00
Da 91 a 95 punti	€ 17.500,00	€ 8.500,00
Da 96 a 100 punti	€ 18.000,00	€ 9.500,00

2. La quantificazione complessiva di cui al comma precedente avviene in ogni caso entro i limiti del "budget" a disposizione per la retribuzione di posizione e risultato delle E.Q., detratta la quota annualmente destinata dalla Giunta Comunale al finanziamento della retribuzione di risultato. In caso di superamento di detto limite, i singoli importi spettanti a ciascuna posizione di E.Q. sono proporzionalmente ridotti.
3. Eventuali importi che residuano dalla ripartizione effettuata ai sensi dei commi precedenti possono essere assegnati fino a concorrenza del budget assegnato, in proporzione ai valori già attribuiti.

Art. 9

Utilizzo di personale a tempo parziale tra più Enti

1. Nel caso di conferimento dell'incarico di E.Q. a personale utilizzato a tempo parziale presso altro Ente o presso servizi in convenzione, si applica quanto previsto dall'art. 23, comma 5, del CCNL del 16/11/2022, ai sensi del quale l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti e tendo comunque conto, nella rideterminazione dei relativi valori, della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa.

Art. 10

Retribuzione di risultato

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di E.Q. sono soggetti a



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

valutazione annuale.

2. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato, i cui criteri generali di determinazione sono previsti nell'ambito della contrattazione integrativa ai sensi del vigente CCNL.
3. I criteri specifici per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 2, sono stabiliti in apposita disciplina che accede al regolamento generale sul ciclo di valutazione della performance.

Art. 11 Incarichi ad interim

1. Al lavoratore già titolare di incarico di E.Q., cui sia conferito un incarico ad interim relativo ad altra posizione, è attribuito, per la durata dello stesso e a titolo di retribuzione di risultato, un ulteriore importo la cui misura massima è pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione oggetto dell'incarico ad interim.
2. All'interno del budget destinato annualmente alla retribuzione di risultato degli incarichi di E.Q. viene accantonato un fondo nella misura di cui al comma 1. L'erogazione effettiva di detto compenso aggiuntivo al titolare dell'incarico ad interim avviene nell'anno seguente a consuntivo ed è proporzionale al grado di conseguimento degli obiettivi assegnati alla posizione oggetto dell'incarico ad interim.
3. Nel caso di conferimento di un incarico ad interim a titolare di altro incarico, il residuo importo della retribuzione di posizione afferente alla posizione vacante confluisce nel fondo per la retribuzione di risultato degli incaricati di E.Q.

Art. 12 Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore con la data di esecutività della deliberazione che lo approva. Da tale data viene abrogato il precedente Regolamento in materia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 21/05/2019, nonché ogni altra disposizione regolamentare interna incompatibile con il presente Regolamento.
2. Per quanto non diversamente disciplinato trovano applicazione le disposizioni normative e contrattuali vigenti nel tempo.